

**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**

**Provincia di Perugia**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA  
TOSAP**

Delibera C.C. \_\_\_\_ del 14/05/2015

**TITOLO 1**

**TARIFFE**

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Castiglione del Lago, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni e di seguito richiamate con l'espressione " Decreto 507".

**ART. 2  
Classe del Comune**

1. Il Comune di Castiglione del Lago, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i Comuni classificati di classe IV.

**ART.3  
Oggetto della Tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, oppure, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

**ART.4  
Soggetti Attivi e Passivi**

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'acquirente di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

**ART.5  
Classificazione delle Strade, Piazze ed altre Aree Pubbliche**

1. Sentita la commissione edilizia e come descritto nella allegata cartografia, agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti due categorie:

- I categoria - Capoluogo e località Trasimeno Primo
- II categoria - Resto del territorio comunale

#### ART.6

##### Riduzione Tariffaria per Categoria

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella seconda categoria le tariffe sono ridotte nella misura del 20%

#### ART.7

##### Esenzioni e non Applicazioni

1. Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili.
2. Sono esonerate dal pagamento della tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
3. In deroga alla norma generale contenuta nel regolamento comunale delle entrate, l'importo minimo al di sotto del quale non deve essere effettuato il versamento per l'imposta di occupazione permanente è stabilito in €. 6,00. e quello per l'imposta di occupazione temporanea è stabilito in €. 10,00.
4. La tassa non è dovuta qualora, nel caso delle concessioni di aree o impianti sportivi comunali, anche scolastici, di cui all'art. 3, comma 66, della legge 28 dicembre 1995 n.549, vengano applicate le norme relative ai canoni ricognitori.
5. Non si applica la tassa per le occupazioni realizzate con innesti o impianti di erogazione di pubblici servizi.
6. Sono esclusi dal pagamento della tassa i passi a raso, intesi quali accessi carrabili o pedonabili sprovvisti di qualsiasi manufatto, salvo quanto previsto alla fattispecie di cui al successivo art.8, lett. A.3.b).
7. A decorrere dal 1 gennaio 2001 sono esentati dalla Tassa tutti i Passi Carrabili per Uso Agricolo di accesso al solo fondo. Sono esclusi dall'esenzione i passi carrabili di accesso ai fabbricati residenziali rurali. L'esenzione per i passi di accesso al fondo decade da quando ha inizio sullo stesso un'attività di tipo edificatorio, come attestata dalla data di rilascio della concessione edilizia.
8. Sono esentati tutti i passi ad esclusivo uso pedonale, oggettivamente non praticabili con veicoli.
9. Sono esentate dal pagamento della Tassa tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione della Sagra del Tulipano.
10. A decorrere dall'anno d'imposta 2010 sono esentati dalla Tassa tutti i Passi Carrabili.

#### Capo I

##### Tariffe per le Occupazioni Permanenti per Anno Solare

#### ART.8

##### Occupazione del Suolo

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe di base (art.44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

## A) Occupazione del Suolo Comunale

Categoria	Importo
I	Euro 22,21/ mq.
II	Euro 17,77/ mq.

A.1.) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art.44 del decreto 507, realizzati dai privati ( 44.3) e non destinati a soggetti portatori di Handicap (49.g): le tariffe sono ridotte del 50% rispetto alle tariffe di base.

A.2) Occupazione di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti ( 44.10): le tariffe sono ridotte del 70% rispetto alle tariffe di base.

A.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di Handicap (49.g):  
Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq.9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9): le tariffe sono ridotte dell' 80% rispetto alle tariffe di base.

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art.44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8, riduzione del 75% della tariffa ordinaria di base)

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

## ART .9

### Passi Carrabili – Criteri per la determinazione della superficie e per l'affrancazione

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale».
2. Nel caso in cui l'autorizzazione per la costruzione del passo preveda che lo stesso debba avere un'area d'accesso trapezoidale, il calcolo della superficie sarà dato dal prodotto di m. 1,00 convenzionale di profondità per la media della lunghezza della base  $L_1$  (misurata all'intersezione dello spazio di accesso a filo stradale) e della base  $L_2$  (misurata sullo spazio di accesso all'altezza della recinzione e/o del cancello).
3. 1.La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolato con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 8 punti A.1, A.2 A.3.
4. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
5. Il soggetto è tenuto a comunicare all'ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

6. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.

7. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definitivo.

#### ART.10

##### Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo Comunale

1. Per tali occupazioni, avvalendosi della facoltà di riduzione di cui all'art.44 co.1, lett.c. si applicano le seguenti tariffe:

Categoria	Importo
I	Euro 7,40/mq.
II	Euro 5,92/mq.

#### ART.11

##### Occupazione di Sottosuolo o Soprassuolo

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e 47. 1 e 2 ): si applica la disciplina dell'art. 18 legge 488/1999

2) con seggiovie e funivie (47.3)

sino ad un massimo di 5 Km:

tariffa annuale unica : Euro 51,65

per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km:

tariffa annuale unica : Euro 10,33

#### ART.12

##### Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo nell'anno 1994

*(soppresso)*

#### ART.13

##### Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art. 48 del Decreto 507 si applicano le tariffe minime del decreto.

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra di loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art.48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.8, lett.A.

#### ART.14 Distributori di Tabacchi

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la stessa è determinata con l'applicazione delle tariffe minime del decreto:

#### CAPO II Tariffe per le occupazioni Temporanee

#### ART.15 Occupazioni del Suolo

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alla effettiva superficie occupata, alla durata ed alla particolare fattispecie di occupazione, le tariffe giornaliere di base( 45.1, 2a.), come aumentate con le delibere annuali di approvazione

A) Occupazioni del suolo comunale - tariffa ordinaria:

A.1) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi: viene applicata la riduzione dell'80% della tariffa ordinaria per tutte le 24 ore;

A.2) Occupazioni realizzate per attività edilizia: viene applicata la riduzione del 70% della tariffa ordinaria per tutte le 24 ore;

A.3.) Occupazioni realizzate in occasione di sagre e feste paesane comunque denominate, per iniziative di beneficenza o organizzate da associazioni del volontariato, per addobbi natalizi posti da pro-loco o contrade: viene applicata la riduzione dell'85% della tariffa ordinaria per tutte le 24 ore;

Qualora la durata dell'applicazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

In ogni caso le misure di tariffa di cui sopra non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a Euro 0,0774 per metro quadrato e per giorno.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale.

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett.A) con la riduzione di due terzi:

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse (art.47.5): tariffe come deliberate annualmente.

#### ART. 16 Conteggio delle occupazioni Temporanee del sottosuolo e soprassuolo in aree della medesima categoria

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett.c) del precedente art.15 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

#### ART.17

##### Riduzioni Specifiche

1. Le tariffe di cui al precedente art.15 lett.A,B e sono ridotte:

-del 50 per cento le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

-dell'80% per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

-del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art.15 lett.C).

2. La tassa per le occupazioni sia permanenti che temporanee di aree su cui vengono riscossi canoni di concessione non ricognitori, in quanto le occupazioni comportano anche l'uso di attrezzature ed il godimento di impianti pubblici, può essere ridotta con apposita deliberazione fino ad un massimo del 10% del suo ammontare.

#### ART.18

##### Riduzione per L'Esercizio di Attività Edilizia

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50% per cento.

#### ART. 19

##### Riduzione per le Caratteristiche Temporali delle Occupazioni Temporanee

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ridotte ulteriormente del 50 per cento allorchè:

-la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazioni a carattere ricorrente;

- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in tre rate; la prima anticipata, la seconda a distanza di un mese e la terza a distanza di due mesi.

Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata superiore o uguale a tre mesi;

-il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, ad eccezione di quanto previsto al successivo art.30 ultimo punto, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

#### ART.20

##### Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevanza automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art.15 lett.A) aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Quando la gestione dei parcheggi è data in concessione dietro pagamento di un canone, la tassa non è dovuta. Il canone concessorio deve comunque prevedere un minimo garantito uguale all'importo che sarebbe dovuto a titolo di tassa.

#### ART.21

##### Tariffe Particolari di Occupazioni Temporanee per il 1994

*(soppresso)*

#### ART.22

##### Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo Viaggiante

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura :

del 50 per cento sino a 100 mq.

del 25 per cento oltre i 100 mq.

del 10 per cento oltre i 1.000 mq.

#### ART.23

##### Computo della Superficie

1. Non sono tassate le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare intendendosi tali le occupazione distinte, ma funzionalmente connesse.

2. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

### CAPO III

#### Norme Generali

#### ART.24

##### Occupazioni Abusive per Protrazione

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART.25  
Occupazioni con impianti Pubblicitari

1.Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è dovuta solo l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al Capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento Comunale..

TITOLO II

Disciplina degli atti Abilitativi

ART.26  
La Concessione per l'Occupazione Permanente

1.Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, eventualmente anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2.Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3.Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4.Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione ;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART.27  
Revoca della Concessione

1.La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2.Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità raggugliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

3 I concessionari di posteggio del mercato settimanale e del lungolago che, per l'anno in corso e/o per i precedenti, non hanno provveduti al pagamento, anche parziale, delle tasse dovute per



l'occupazione ivi inclusa la tassa rifiuti sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.

#### ART.28

##### Revoca della Concessione per gravi Inadempienze

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

#### ART.29

##### L'Autorizzazione alle Occupazioni Temporanee

1 Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

3. Le occupazioni temporanee, ivi incluse quelle dei posteggi dei banchi del mercato settimanale e dei posteggi della zona del lungolago, sono negate se al richiedente è stata contestata, per occupazioni precedentemente effettuate, la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli e/o il mancato pagamento anche parziale delle tasse dovute per l'occupazione ivi inclusa la tassa rifiuti.

#### ART.30

##### Occupazioni D'Urgenza

1.Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2.Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3.L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

#### ART.31

##### Revoca Dell'Autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;

- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue a determinazione dirigenziale motivata e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

2. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, al sopraggiungere di cause di forza maggiore, in alternativa alla revoca della restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, può essere accordata l'occupazione di un'area equivalente in altro sito ritenuto idoneo.

### TITOLO III

#### Denunce, Versamenti

##### ART.32

#### Occupazioni Permanenti

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro 30 giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

##### ART.33

#### Occupazioni Temporanee

1. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa può essere effettuato anche direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

### TITOLO IV

#### Gestione del Tributo

##### ART.34

#### Rimborso di Riscossioni Indebite

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art.51 del Decreto 507, nonchè per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

##### ART.35

#### Adempimenti del Funzionario Responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti

i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i documenti di cui all'art.6 del D.M. Finanze del 26 aprile 1994 nonché i seguenti registri:

A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art.50, primo comma, del Decreto 507;

B) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art.44 comma 11 del Decreto 507.

#### ART.36

#### Adempimenti del Concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche al rispetto delle norme contenute nel D.M. Finanze del 26 aprile 1994.